APPROFONDIMENTO CIVILE

Licenziamento illegittimo e risarcimento, la NASpI non va restituita

Data pubblicazione: 09/02/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Capita spesso, nelle cause di lavoro che il datore, condannato, provi a "scontare" dal risarcimento tutto ciò che il lavoratore ha incassato nel frattempo: stipendi da altro impiego (*aliunde perceptum*) e—sempre più spesso—anche la **NASpI[1]**.

La frase tipica è: "*Ha percepito la disoccupazione, quindi il danno è minore: detraiamola.*".

E' davvero così?

LA SENTENZA

La Cassazione, con l'ordinanza **n. 23784/2025**, ribadisce un punto netto: **la NASpI non è detraibile** dal risarcimento dovuto dal datore al lavoatore – in caso di licenziamento annullato - perché **non è reddito sostitutivo "compensativo" del danno in senso civilistico**, ma **prestazione previdenziale** che vive su un piano diverso.

Questo perché:

- **Il risarcimento** è a carico del datore e mira a compensare il pregiudizio derivato dalla mancata percezione della retribuzione;
- **La NASpI** è una misura di sicurezza sociale, finanziata dal sistema previdenziale, **non pensionistica**, effetto del licenziamento, ma indipendente dal rapporto di lavoro, tanto è vero che se in seguito risulta "non dovuta" (perché non ne sussistevano i requisiti), la questione diventa **indebito**

previdenziale: il rimedio è nel rapporto **INPS–lavoratore**, con ripetizione **nei limiti di legge**, non nel rapporto **datore–lavoratore** tramite detrazione del risarcimento;

- **Aliunde perceptum** è un'espressione latina usata nel diritto del lavoro per indicare **il guadagno alternativo** che il lavoratore realizza **dopo il licenziamento fino alla reintegra e, nel caso provata, deve essere sottratto dal risarcimento stesso.- (a differenza della NASpI)**

NOTE

[1] La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.

Ecco i punti chiave:

- **Requisiti:** Stato di disoccupazione involontario, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
- **Durata:** Corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.
- **Importo:** Generalmente pari al 75% della retribuzione media mensile (entro limiti massimi definiti annualmente dall'INPS)
- **Domanda:** Va presentata telematicamente all'INPS, solitamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Avv. Michelealfredo Chiariello

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.

Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale.

Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati